

## REGOLAMENTO (CE) N. 794/97 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1997

recante modifica del regolamento (CE) n. 1098/94, che fissa le superfici di base regionali applicabili nel quadro del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1575/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12,

considerando che il regolamento (CE) n. 1098/94 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/96<sup>(4)</sup>, fissa le superfici di base regionali applicabili nel quadro del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi;

considerando che, su richiesta del Portogallo e della Spagna, si dovrebbero fissare nuove superfici di base che tengano conto dei pertinenti piani di regionalizzazione;

considerando che sono state presentate domande di riconversione per una superficie equivalente a 13 200 ettari nel quadro del regolamento (CE) n. 1017/94 del Consiglio, del 26 aprile 1994, concernente la riconversione di terre attualmente destinate ai seminativi alla produzione estensiva di bestiame in Portogallo<sup>(5)</sup>, modificato dal regola-

mento (CE) n. 1461/95<sup>(6)</sup>; che è quindi opportuno adattare la superficie di base;

considerando che occorre perciò modificare il regolamento (CE) n. 1098/94;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, gli oli e i grassi ed i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1098/94 i dati delle rubriche «Spagna» e «Portogallo» sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 121 del 12. 5. 1994, pag. 12.

<sup>(4)</sup> GU n. L 167 del 6. 7. 1996, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU n. L 112 del 3. 5. 1994, pag. 2.

<sup>(6)</sup> GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 4.